

ACCORDO

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE AI RAPPORTI ITALIA-SVIZZERA DEL SISTEMA DEI MANDATARI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Centro di Informazione Italiano (di seguito denominato ISVAP — Centro di Informazione), rappresentato dal Presidente, Dr. Giancarlo Giannini; l'Ufficio Nazionale Svizzero delle Assicurazioni (di seguito denominato UNA), rappresentato dal Dr. Martin Metzler e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito denominata ANIA), rappresentata dal Presidente Dr. Fabio Cerchiai

CONSIDERATA l'opportunità di migliorare, nell'ambito della circolazione transfrontaliera di veicoli a motore fra l'Italia e la Svizzera, la protezione delle vittime della circolazione stradale

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente accordo, in analogia con quanto previsto dalle disposizioni contenute nella IV Direttiva CE in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (2000/26/CE del 16 maggio 2000), regola specifici aspetti inerenti alla protezione dei visitatori italiani e svizzeri che siano coinvolti, in qualità di danneggiati, in sinistri stradali transfrontalieri.

Art. 2 — Impegno alla nomina del mandatario

1. ISVAP, nella sua funzione di Centro di Informazione, fornisce all'UNA e ai danneggiati residenti nel territorio svizzero, aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da Sinistri avvenuti in uno Stato aderente al sistema della Carta Verde diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che stazionano abitualmente su territorio italiano ed assicurati con un'impresa italiana, informazioni relative all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e al mandatario per la liquidazione dei sinistri incaricato in Svizzera.
2. UNA dichiara - a condizioni di reciprocità - che le imprese assicuratrici operanti nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in Svizzera, che aderiscono al presente accordo, si impegnano a nominare in Italia e a comunicare all'UNA un mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia ai sensi dell'art. 79b della Legge Federale sulla Circolazione Stradale (LCS). La validità di tale dichiarazione di impegno si estende ad eventuali future adesioni di imprese di assicurazione.
3. UNA, nella sua funzione di Centro di Informazione, fornisce all'ISVAP - Centro di Informazione e ai danneggiati residenti nel territorio italiano, aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato aderente al sistema della Carta Verde diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che stazionano abitualmente su territorio svizzero ed assicurati con un'impresa svizzera, informazioni relative all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e al mandatario per la liquidazione dei sinistri incaricato in Italia.
4. ANIA dichiara - a condizioni di reciprocità - che le imprese di assicurazione operanti nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in Italia, che aderiscono al presente accordo, si impegnano a nominare in Svizzera e a comunicare all'ISVAP — Centro di Informazione - un mandatario per la liquidazione dei sinistri avvenuti in uno Stato aderente al sistema della Carta Verde diverso dallo Stato di residenza del danneggiato e provocati da un veicolo stazionante abitualmente sul territorio italiano ed assicurato con un'impresa italiana. La validità di tale dichiarazione di impegno si estende ad eventuali future adesioni di imprese di assicurazione.

Art. 3 - Mandatario per la liquidazione dei sinistri


1. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie per la liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
2. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di richiedere il risarcimento del danno direttamente al responsabile del sinistro o all'impresa di assicurazione che assicura il veicolo che ha causato il sinistro.
3. L'impresa assicuratrice o il suo mandatario comunicano per iscritto al danneggiato l'offerta di risarcimento motivata o indicano i motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
4. In caso di mancata nomina del mandatario o di mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma 3, ISVAP - Centro di Informazione e UNA si impegnano:
 - a rendersi reciprocamente edotti con riferimento a tali situazioni;
 - a sollecitare l'impresa assicuratrice inadempiente in modo che la stessa rispetti i propri impegni.

Art. 4 - Entrata in vigore, durata e recesso dall'Accordo

1. Il presente accordo entra in vigore dal 1° gennaio 2010.
2. ISVAP - Centro di Informazione italiano, UNA e ANIA possono recedere per iscritto dal presente accordo rispettando un preavviso di almeno sei mesi.


ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO -
CENTRO DI INFORMAZIONE
ITALIANO

Il Presidente
(Dr. Giancarlo Giannini)




UFFICIO NAZIONALE SVIZZERO
DELLE ASSICURAZIONI

Il Presidente
(Dr. Martin Metzler)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA
LE IMPRESE ASSICURATRICI

Il Presidente
(Dr. Fabio Cerchiai)



Zurigo, 18 dicembre 2009